



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 04/06/2021

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it


sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

***Il Decreto Sostegni bis introduce un nuovo credito di imposta per spese
di sanificazione e acquisto di dispositivi anticontagio***

(sostenute nel periodo compreso tra il 01 giugno 2021 e il 31 agosto 2021)

(l'attuazione è subordinata alla prossima emanazione di un apposito Provvedimento)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

Con la presente circolare, la informiamo che il recentissimo **Decreto Sostegni bis** (D.L. 73/2021, pubblicato in G.U. N. 123 DEL 25/05/2021) ha *reintrodotto* il c.d. **“bonus sanificazione / acquisto dispositivi anti contagio (DPI)”** per:

- le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per
- la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

In particolare, il suddetto bonus fiscale:

- *va utilizzato nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;*
- è “potenzialmente” pari al 30% delle spese sostenute nel predetto periodo;
- *non può eccedere l’importo massimo di € 60.000 per beneficiario,*
- *non è tassato ai fini Ires, Irpef e Irap.*



Sono ammissibili al bonus fiscale sanificazione/acquisto DPI le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;*
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;*
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;*
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;*
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;*
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione*



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Le modalità attuative del suddetto bonus fiscale sono demandate ad un apposito Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate, che verrà emanato nelle prossime settimane.

È probabile che, come avvenuto per l' analogo credito istituito dall' art. 125, DL n. 34/2020, sarà necessario presentare una specifica comunicazione all' Agenzia delle Entrate finalizzata all' individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

Come di consueto, nei prossimi giorni, continueremo ad elaborare e a inviare ulteriori circolari informative di approfondimento in merito alle novità più rilevanti introdotte dal DL Sostegni bis e su eventuali prossimi Provvedimenti che via via si susseguiranno.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it